

## UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI E CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO

## DETERMINAZIONE AIFA PQ-PhCC AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "ChloraPrep 2% W/V / 70% V/V (Chlorhexidine digluconate Isopropyl alcohol) cutaneous solution 1.5 ml Frepp applicator, 20-pack"

## **IL DIRIGENTE**

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito "AIFA"; Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 "Disposizioni transitorie e finali", comma 3, ai sensi del quale "le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

**Visto** il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico con decorrenza dal 01/10/2016;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante "Testo Unico delle leggi sanitarie";

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante "Testo Unico delle leggi sanitarie";

**Visto** il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate all'estero e s.m. i., fatto salvo dall'art. 158, comma 6, del D.L.vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.; **Visto** il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

**Visto** il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

**Visto il D.M. 2 dicembre 2016,** recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti" e s.m.i. (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2018);

Vista la nota, in atti AIFA prot. n. 0123932 del 02/10/2025-AIFA-PQ\_PhCC-A, con la quale la Becton Dickinson France S.A.S. ha comunicato, in ottemperanza all'art. 2 del D.M. 11/05/2001, il possibile stato di carenza sul mercato nazionale del medicinale "CHLORAPREP (clorexidina gluconato alcool isopropilico) 2% W/V / 70% V/V soluzione cutanea" 20 applicatori frepp da 1,5 ml (A.I.C. 040409068)";

**Accertato** il rischio dello stato di carenza del predetto medicinale nel normale circuito distributivo a livello nazionale;

Vista l'istanza presentata dalla **Becton Dickinson France S.A.S.**, in atti AIFA prot. n. 0128288 del 13/10/2025-AIFA-PQ\_PhCC-A, con la quale è stata richiesta all'Ufficio PQ-PhCC

l'autorizzazione all'importazione del medicinale "ChloraPrep 2% W/V / 70% V/V (Chlorhexidine digluconate Isopropyl alcohol) cutaneous solution 1.5 ml Frepp applicator, 20-pack)" in confezionamento e lingua inglese, al fine di consentire l'approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità;

Acquisita la dichiarazione di identità attestante che la composizione quali-quantitativa del medicinale "ChloraPrep 2% W/V / 70% V/V (Chlorhexidine digluconate Isopropyl alcohol) cutaneous solution 1 ml (60 pack)" in confezionamento e lingua inglese, è identica a quella attualmente registrata in Italia con n. A.I.C. 040409068;

**Vista** la precedente determinazione del 02/09/2025; **adotta** la seguente

## **DETERMINAZIONE**

la **Becton Dickinson France S.A.S.** è autorizzata a importare il medicinale:

ChloraPrep 2% W/V / 70% V/V (Chlorhexidine digluconate Isopropyl alcohol)
 cutaneous solution 1.5 ml Frepp applicator, 20-pack

n. **40.000 unità** (= 2.000 unità x 20 applicatori); n. Lotto **5076598**; scadenza **31/03/2028**;

in confezionamento e in lingua inglese.

Prodotto da: CareFusion 213 LLC, USA

dotto da. carci asion 215 EEC, OSA

Rilasciato da: BD Infection Prevention BV, Belgium

La **Becton Dickinson France S.A.S.** dovrà far pervenire almeno un foglietto illustrativo in lingua italiana a ciascuna struttura ricevente il farmaco.

Il medicinale del quale si autorizza l'importazione deve:

- essere preparato in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, presso la sopra menzionata officina, regolarmente autorizzata alla produzione secondo le Norme di Buona Fabbricazione (GMP).
- essere fornito alle strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti, senza apportare modifiche al prezzo di vendita applicato in Italia al medicinale "CHLORAPREP (clorexidina gluconato alcool isopropilico) 2% W/V / 70% V/V soluzione cutanea" 20 applicatori frepp da 1,5 ml (A.I.C. 040409068)" e mantenendo inalterate le eventuali condizioni negoziali.
- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP).

Il medicinale potrà essere depositato, unicamente presso il magazzino di seguito indicato:

Becton Dickinson Distribution Center N.V. - Laagstraat 57, 9140 Temse, Belgium

L'autorizzazione alla distribuzione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti

di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le

Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, "temporanea

autorizzazione" ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia

Territoriale che ne necessitano, il medicinale "ChloraPrep 2% W/V / 70% V/V (Chlorhexidine

digluconate Isopropyl alcohol) cutaneous solution 1.5 ml Frepp applicator, 20-pack)" in

confezionamento e lingua inglese, importato dalla Becton Dickinson France S.A.S. allo scopo

di assicurare la continuità dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale:

- la **Becton Dickinson France S.A.S.** è tenuta a comunicare, allo scrivente ufficio:

farmacicarenti@aifa.gov.it, la data in cui prodotto importato risulterà disponibile

presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione;

- la **Becton Dickinson France S.A.S.** è tenuta a trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i

dati riepilogativi (numero di confezioni importate, numero di confezioni distribuite e

loro destinazione, numero di confezioni residue, specificandone la destinazione

qualora i termini dell'autorizzazione alla distribuzione delle stesse siano scaduti) delle

confezioni del medicinale fornite al 30 giugno e al 31 dicembre, salvo nel caso in cui le

confezioni importate si esauriscano prima di tali date, in tal caso, i dati riepilogativi

dovranno essere trasmessi appena le scorte importate in base alla presente

determinazione saranno esaurite.

La presente autorizzazione all'importazione ha validità di mesi SEI (6), rinnovabili, e potrà

essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli

attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero

risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica.

Roma, 13/10/2025

**Il Dirigente** 

Domenico Di Giorgio

\_\_\_\_\_